



**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

**Garofalo Health Care S.p.A.**

\* \* \*

**Regolamento Assembleare**

\* \* \*

**CAPO PRIMO**

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Articolo 1**

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria e straordinaria di Garofalo Health Care S.p.A., con sede in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6 (di seguito, la “**Società**”), con effetto dal momento dell’inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan (già Mercato Telematico Azionario) organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., successivamente ammesse alla negoziazione sul segmento Euronext STAR Milan di detto mercato.

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l’Assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento, prevalgono su queste ultime.

**Articolo 2**

Il Regolamento, inizialmente approvato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 31 luglio 2018 e successivamente modificato in data 30 aprile 2025, è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale della Società e presso i luoghi in cui si svolgeranno di volta in volta le adunanze assembleari, nonché sul sito internet della Società.

**CAPO SECONDO**

**COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA**

**Articolo 3**

Possono intervenire in Assemblea, in proprio o per delega, coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto, secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione ai sensi di legge e statuto (di seguito, i “**Legittimati all’Intervento**”). Resta inteso, per meri fini di chiarezza, che nella categoria dei Legittimati all’Intervento rientra il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, dello statuto.

**Articolo 4**

Allo svolgimento dei lavori assembleari possono inoltre assistere, su invito del Presidente, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, i dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli “**Invitati**”) la cui partecipazione sia ritenuta dal Presidente dell’Assemblea (come individuato all’art. 8; di seguito, il “**Presidente**”) utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Assistono inoltre all'Assemblea, senza poter prendere la parola, gli eventuali commessi e gli eventuali scrutatori non soci incaricati dello svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Il Presidente può ammettere la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio e delle relazioni semestrali e/o di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, di consulenti della Società, di dipendenti di quest'ultima, nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni emesse da Consob in proposito.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento, il Presidente dà lettura, nel corso delle operazioni assembleari preliminari, dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

### **Articolo 5**

Hanno diritto di votare sulle materie all'ordine del giorno di ciascuna riunione dell'Assemblea i Legittimati all'Intervento.

I Legittimati all'Intervento, al pari degli eventuali Invitati, devono farsi identificare mediante esibizione (materiale o telematica) di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

Qualora l'Assemblea si svolga, in tutto o in parte, con intervento fisico, presso il luogo di convocazione, dei Legittimati all'Intervento e degli eventuali Invitati, questi devono ritirare dagli incaricati della Società collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea (di seguito, gli "Incaricati") il biglietto di ammissione e l'apposita scheda o altro strumento di partecipazione alla votazione, da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'Assemblea prima del termine della stessa. Gli Invitati devono ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di controllo.

Qualora l'Assemblea si svolga mediante mezzi di teleconferenza e videoconferenza, deve essere garantita la possibilità degli stessi di intervenire attivamente alla trattazione degli argomenti affrontati e di esprimere il proprio voto in tempo reale, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso dovrà altresì essere garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione e dovranno essere indicati e/o comunicati i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società nei quali i Legittimati all'Intervento potranno affluire.

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide il Presidente, sentito il presidente del collegio sindacale o, in sua assenza, il più anziano d'età dei componenti effettivi del collegio sindacale presenti.

### **Articolo 6**

Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'Assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'Assemblea.

Non possono essere utilizzati nei locali in cui si svolge l'Assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici (ivi inclusi i telefoni cellulari dotati di dispositivi fotografici) e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti. Allo stesso modo, qualora l'Assemblea si

svolga mediante mezzi di teleconferenza e videoconferenza, non possono essere utilizzati i suddetti strumenti, apparecchi e congegni, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.

### **Articolo 7**

Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno esibire il biglietto di ammissione all'Assemblea. Allo stesso modo, qualora l'Assemblea si svolga mediante mezzi di teleconferenza e videoconferenza, dell'abbandono della "sala virtuale" deve essere data comunicazione e in caso di nuovo accesso dovrà procedersi all'identificazione del relativo Legittimato all'Intervento.

### **Articolo 8**

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo statuto.

Quindi il Presidente comunica all'Assemblea il nominativo dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale presenti.

### **Articolo 9**

Il Presidente è assistito dal segretario dell'Assemblea (come individuato all'art. 10; di seguito, il "**Segretario**"), dai consiglieri, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dall'art. 10, primo comma, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali invitati.

Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

In base alle registrazioni effettuate all'ingresso dagli Incaricati ovvero, qualora l'Assemblea si svolga mediante mezzi di teleconferenza e videoconferenza, al momento dell'accesso alla "sala virtuale", il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'Assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'Assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, formano parte integrante del verbale assembleare.

Ove siano raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, proclama deserta l'Assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'Assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco oltre che dal Segretario.

### **Articolo 10**

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dal medesimo, salvo diversa determinazione dell'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente, quando il verbale non sia redatto da un Notaio (per obbligo di legge

ovvero per decisione del Presidente, salvo diversa determinazione dell'Assemblea), nonché, eventualmente, da appositi Incaricati da lui prescelti tra i presenti.

Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti e/o collaboratori della Società purché regolarmente Invitati.

### **Articolo 11**

Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

### **Articolo 12**

Ove il Presidente disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, il medesimo procede alla nomina di due scrutatori, anche non soci, incaricati di effettuare lo spoglio.

### **Articolo 13**

I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere anche più volte i lavori per un arco temporale non superiore a due ore (per ciascuna interruzione).

Fermo restando quanto sopra, ove l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, si tenga mediante mezzi di teleconferenza o videoconferenza e il collegamento venga meno (o i partecipanti riscontrino problemi tecnici significativi) nel corso dei lavori assembleari, il Presidente potrà sospendere la riunione e, nel caso in cui sia possibile rimediare all'interruzione (o ai problemi tecnici riscontrati) del collegamento in un arco temporale non superiore a 2 (due) ore (per ciascuna interruzione), i lavori assembleari proseguiranno dopo l'interruzione. Nel caso in cui, invece, l'interruzione causata da malfunzionamento dei mezzi di teleconferenza o videoconferenza si protragga (o i problemi tecnici si protragghino) e non sia possibile darvi rimedio nell'arco temporale sopra individuato, il Presidente potrà dichiarare sciolta la riunione per impossibilità di funzionamento, con la conseguente necessità di riconvocazione della stessa e facendo eventualmente salve le delibere già approvate ovvero, in alternativa, rinviare l'Assemblea ad altra data per la sua prosecuzione, fermo restando che, nel caso in cui siano state previste anche convocazioni successive alla prima, la prosecuzione dell'Assemblea dovrà avvenire in una data antecedente a quella fissata per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta del Presidente ovvero di intervenuti che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

## **CAPO TERZO**

### **DISCUSSIONE**

#### **Articolo 14**

Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri soggetti autorizzati a norma del presente Regolamento, i consiglieri e i sindaci, per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, previa approvazione dell'Assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi unitariamente.

Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento interessati, gli interventi vengono riassunti a norma dell'art. 2375 c.c. nel verbale.

#### **Articolo 15**

Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 16, comma 2, ai consiglieri, ai sindaci ed al Segretario, nonché agli altri Invitati ove opportuno ai fini della discussione e della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, i consiglieri, i sindaci ed il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente Regolamento.

#### **Articolo 16**

I Legittimati all'Intervento, i consiglieri e i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti agli stessi con le modalità e nei termini previsti nell'avviso di convocazione.

I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, dopo che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e che sia stata aperta la discussione e prima che il Presidente abbia dichiarato la chiusura della discussione sull'argomento in trattazione.

La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte, ovvero, in caso di intervento mediante mezzi di teleconferenza o videoconferenza, con richiesta scritta tramite gli strumenti a disposizione della piattaforma in uso. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine di iscrizione dei richiedenti.

#### **Articolo 17**

Il Presidente e/o, su suo invito, i consiglieri e i sindaci – con l'eventuale ausilio dei soggetti individuati al precedente art. 15, comma 1 –, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente.

#### **Articolo 18**

I Legittimati all'Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a dieci minuti.

#### **Articolo 19**

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei 5 minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lett. a) dell'art. 20.

Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari pro tempore vigenti, l'intervento in Assemblea dei Legittimati all'Intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano tramite rappresentante designato in via esclusiva, quest'ultimo potrà dare lettura e consegnare al Presidente per la verbalizzazione eventuali interventi e/o dichiarazioni presentati dai Legittimati all'Intervento tramite delega o sub-delega, fermo restando che, anche in deroga a quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in Assemblea e il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno potrà essere esercitato unicamente prima dell'Assemblea, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'avviso di convocazione e in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari pro tempore vigenti.

#### **Articolo 20**

Il Presidente ha il compito di mantenere l'ordine nell'Assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.

A questi effetti, egli può togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli ai sensi del presente Regolamento;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

#### **Articolo 21**

Qualora una o più persone intervenute all'Assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del presente Regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'Assemblea ovvero, qualora l'Assemblea si svolga mediante mezzi di teleconferenza e videoconferenza, dalla "sala virtuale" per tutta la durata della discussione.

In tal caso la persona esclusa, ove sia tra i Legittimati all'Intervento, può appellarsi all'Assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.

#### **Articolo 22**

Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

## **CAPO QUARTO**

### **VOTAZIONE**

#### **Articolo 23**

Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 21 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui agli artt. 20 e 21 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

#### **Articolo 24**

Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 25**

Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun Legittimato all'Intervento votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'Assemblea; (iv) a mezzo di modalità elettroniche.

I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano effettuato le votazioni secondo le modalità indicate, sono considerati astenuti.

#### **Articolo 26**

Le schede costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli Incaricati con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa, le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'Assemblea.

#### **Articolo 27**

Il voto per corrispondenza o mediante mezzi elettronici è esercitato secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative applicabili.

#### **Articolo 28**

Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge e dallo statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle

eventuali liste, ove previste, presentate per la nomina e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) segnala gli estremi di messa a disposizione del pubblico delle liste presentate, delle dichiarazioni rese dagli azionisti proponenti e dai candidati per le nomine alle cariche sociali, nonché dei *curricula vitae* presentati; (iii) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

#### **Articolo 29**

Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente. Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i quorum stabiliti dalla legge o dallo statuto.

#### **Articolo 30**

Esaurite la discussione e la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

### **CAPO QUINTO**


#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 31**

Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.

L'Assemblea ordinaria può altresì delegare al consiglio di amministrazione le modifiche o integrazioni del presente Regolamento o di singole clausole di esso.

Il consiglio di amministrazione potrà procedere ad aggiornamenti, integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento che siano: (a) meramente formali, (b) consequenziali e/o attuative rispetto a deliberazioni assunte dall'Assemblea (ivi incluse modifiche dello statuto), ovvero (c) richieste da successive disposizioni legislative o regolamentari.



GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.  
Piazzale delle Belle Arti, 6 - 00196 Roma  
Tel. 06 684891  
P.IVA e C.F. 06103021009  
Cap.Soc. Euro 21.000.000 i.v.  
REA: Roma n. 947074